GIANNI SANTUCCI

«Sub umbra potentium latitare»
Dinamiche giuridiche e sociali di protezione nel Tardo Antico.[1]*

Lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST il 24 marzo 2009

Il latino che ho voluto porre a titolo di questa mia breve relazione, tratto da una costituzione degli imperatori Arcadio e Onorio del 395, evoca in modo icastico la drammatica dimensione sociale di cui cercherò di evidenziare talune ricadute nel campo giuridico e in quello della politica del diritto ad opera della cancelleria imperiale fra il quarto e il sesto secolo d.C.

Sono tre i punti su cui portare la nostra attenzione: vi sono coloro che " latitano", cioè che si occultano. L'ombra, un'immagine che, oltre a rendere pienamente l'idea di protezione a coloro che latitano, al contempo può suscitare anche l'impressione che in essa vi sia qualcosa di sinistro ed oscuro e perciò illegale. Infine i "potenti" coloro che offrono la loro ombra e che in ragione appunto della loro potenza e forza possono garantire protezione. a chi la cerca.

Appare subito chiaro a tutti noi che si tratta di una dinamica interpersonale semplice e che costantemente si ripresenta nella storia sociale dell'uomo: a questo proposito appare curioso come, poche settimane fa, nel giorno in cui iniziai a stendere il presente testo, nel messale feriale la prima lettura era tratta da un passo del Levitico, relativo a prescrizioni morali e cultuali fra cui quella di non trattare « con parzialità il povero » e di non usare « preferenze verso il potente », mentre, sempre lo stesso giorno, fra le news delle 13 il conduttore, dopo

[1] Il testo che segue riprende pagine e riflessioni da G.SANTUCCI, *Cth .2, 13, 1: la legislazione di Onorio sui crediti fra il 421 e il 422 d.C.*, in *SDHI*, 37, 1991, 181 ss.; ID., *« Potentiores » e abusi processuali, in Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, XI Convegno internazionale*, Napoli, 1996, 325 ss., a cui rimando per le indicazioni bibliografiche, qui ridotte all'essenziale. Si vedano anche G. SANTUCCI, *Sui capitoli 43 e 122 dell'Editto di Teodorico*, in *SDHI*, 61, 1995, 853 ss. Più di recente Il tema del patrocinio dei *potentiores* è trattato diffusamente da S. GIGLIO, *Patrocinio e diritto privato nel tardo impero romano*[2], Perugia, 2008. Il tema impegna la recente storiografia anche nelle sue prospettive altomedioevali, si vedano: J.P. DEVROEY, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VI^e - IX^e siècles)*, Bruxelles, 2005; C. NATALINI, *Per la storia del foro privilegiato dei deboli nell'esperienza giuridica altomedioevale. Dal tardo antico a Carlo Magno*, Bologna, 2008.

aver ricordato un immancabile appuntamento fra i "potenti della terra" circa la crisi globale, riferiva la notizia di cronaca relativa agli appoggi illegali o "paralegali" che era in grado di fornire un personaggio potente in un determinato ambiente.

Veniamo allora, senza ulteriori indugi, al tema della relazione: i potenti nel Tardo antico con particolare attenzione ai meccanismi di protezione che essi ponevano in essere e a quelli di contrasto predisposti dall'ordinamento costituito essenzialmente dalla legislazione imperiale. In questa non sono infrequenti i richiami a soggetti definiti *potentes* o *potentiores*.

Volendo semplicemente restringere il campo ai termini *potens*, *potentia*, ai loro derivati e ai loro corrispondenti in lingua greca, si possono numerare una cinquantina di provvedimenti in cui la cancelleria imperiale nomina siffatti soggetti ponendoli al centro dei propri interventi normativi, nella consapevolezza, peraltro, — come già avvertiva Biondo Biondi nel suo Diritto romano cristiano[2] — che sarebbe opportuno estendere la ricerca alla sostanza dell'intervento della cancelleria imperiale, indipendentemente dal segno terminologico: basti pensare ai termini *potiores*, *possessores*, *divites*.

Jean Gaudemet e Andreas Wacke, in tempi non troppo lontani, hanno efficacemente illustrato e ripercorso le tante prevaricazioni e attività illecite dei *potentes* [3]. Basterà qui far breve cenno solo ad alcuni di questi abusi per comprendere la mole e l'ampiezza dell'azione di costoro.

Per esempio, essi conducono spossessamenti forzati a danno di piccoli o medii proprietari o ne coartano la volontà negoziale trascinandoli in vendite disastrose[4]; procedono ad occupazioni di fondi pubblici incuranti dei divieti imperiali[5]. Cercano di acquisire patrimoni ereditari grazie all'inserimento di nomi falsi nei documenti testamentari

[2] B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano, 1952, 195.

[3] J. Gaudemet, *Les abus des « potentes » au Bas-Empire*[1966], ora in *Études de droit romain*, III, Camerino, 1980, 433 ss.; A. Wacke, *Die potentiores in den Rechtsquellen. Einfluss und Abwehr gesellschaftlicher Übermacht in der Rechtspflege der Römer*, in *ANRW*, 13/II, Berlin-New York, 1980, 578 ss.(si veda anche Id., *The potentiores: some relations between power and law in the Roman administration of justice*, in *The irish jurist*,13, 1978, 372 ss.

[4] CTh. 3.1.9 = C.2.19.12 (a.415).

[5] CTh. 13.11.9 = C.11.59.10 (a.398).

o appoggiandosi su compiacenti testimonianze di improbabili dichiarazioni orali di ultima volontà[6]. Sono tuttavia testimoniati anche comportamenti più sottilmente devianti come le loro illecite intercessioni per consentire a taluni l'accesso al complicato cerimoniale di corte, ottenendo l'onore dell'*adoratio purpurae*[7]; o, ancora, la minaccia del compimento di azioni scandalose e ricattatorie al fine di compromettere un rapporto matrimoniale[8]. L'elenco potrebbe continuare ed essere più circostanziato, ma credo avesse ragione Henri Monnier, bizantinista di fine '800, nel definire la lista delle esemplificazioni « d'une longueur rebutante»[9].

Ma certamente gli aspetti più salienti delle attività illecite dei *potentes* sono costituiti da meccanismi di protezione e di intermediazione di soggetti, ponendosi come alternativa o in concorrenza con la sempre più vacillante autorità imperiale.

Così diverse costituzioni imperiali reprimono il loro comportamento diretto ad ostacolare o addirittura impedire l'azione punitiva degli organi statuali, assicurando protezioni attraverso il consueto strumento del *patrocinium*[10]. Sempre in questa prospettiva i *potentes* assicurano inviolabili asili presso le loro *domus* a soggetti che sono in contenzioso o con lo stato o con altri[11]. S'interpongono variamente nel meccanismo del prelievo fiscale, ora appesantendo ora alleggerendo in modo arbitrario gli obblighi contributivi dei ceti inferiori[12]. Tutelano i membri dell'*ordo decurionum* incapaci di coprire i ruoli fiscali, ma al tempo stesso in altri frangenti gli impongono oneri intollerabili[13].

Se circa una cinquantina di provvedimenti imperiali interessano il legislatore del Tardo Antico, sicuramente appaiono ancora più numerose le fonti non tecniche, specie se si pone mano ai testi della

---

[6] C. 8.36.3 (a.380); CTh. 4.4.5.2 = C.6.23.20.2 (a.416).
[7] CTh. 6.24.3 (a.364).
[8] C. 9.9.23.1 (a.290).
[9] H. MONNIER, *Méditation sur la constitution et le jus poenitendi*, in *NRH*, 24, 1900, 63 (= *Études de droit byzantin*, London, 1974, 63).
[10] C.2.13(14).1 (a.293); CTh. 6.4.22.2 (a.373); CTh. 11.24.3 (a.395); C.11.18.1.2 (a.439); Nov.Maior. 7.4pr. (a.458).
[11] Cth. 12.1.6 = C.5.5.3 (a. 319); Cth.12.1.50 (a.362); CTh.12.146 (a.395).
[12] CTh.13.10.1 = C.11.58.1 (a.313); Ep.Valentiniani (a.370-371) (in FIRA, Leges, n.108); CTh.11.7.12 (a.383); CTh.13.1.15 (a.386).
[13] CTh.12.13.1 = C.10.34.1 (a.386); C.12.11.73 = C.10.22.1 (a.410).

Patristica, dove apprendiamo delle reiterate denunce e delle prese di posizione degli autori cristiani.

Basti qui ricordare, fra le tante, due note testimonianze del quarto secolo. Quella dell'Anonimus del *De rebus bellicis*, opera, in parte bizzarra ma per noi fondamentale — come ha dimostrato Santi Mazzarino[14] — per comprendere la realtà sociale del quarto secolo dove si contrappongono le « *domus potentium* » ai « *pauperes* » e « *tenuiores* » oppressi dalla loro violenza[15] e il *De Nabuthae*, trattato di Sant'Ambrogio contro le prevaricazioni dei *clarissimi* — opera anch'essa fondamentale per comprendere la realtà sociale ed economica del quarto secolo come ha dimostrato Lellia Cracco Ruggini[16] — e dove il Padre della Chiesa ripropone come di scottante attualità, con continui riferimenti a *potentiores* e *divites*, gli abusi e le sopraffazioni compiute dal potente Achab che vuole impadronirsi della vigna del povero Nabot: « Nabuthae historia tempore vetus est, usu cottidiana » [I,1].

Chi sono dunque i *potentes*? Possiamo definirli come i detentori di un potere fattuale ed anomalo che trova la sua prima fonte nella terra, sono quindi i grandi *possessores* o *divites* che praticano su larga scala lo sfruttamento sistematico del latifondo; ma anche la funzione e l'autorità costituiscono una fonte di siffatto potere: l'assunzione di alte cariche militari o civili e l'appartenenza all'aristocrazia senatoria, spesso lontana dal potere centrale. Una supremazia d'élite in grado di incidere anche considerevolmente in ogni settore della vita civile, urbana quanto rurale.

Del resto, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le realtà del Tardo Antico ne conosce il generale clima contrassegnato sempre di più, soprattutto nelle regioni provinciali della *Pars Occidentis*, da squilibri di ordine sociale ed economico, sovente inaspriti dall'endemica crisi in cui versava da tempo l'intero apparato amministrativo e giudiziario. Siffatta realtà costituisce, si potrebbe dire, un ideale terreno di coltura per la definitiva emersione di questi gruppi di privilegiati la cui preminenza sociale ed economica si traduce, il più delle volte, in una

---

[14] S. MAZZARINO, *Aspetti sociali del quarto secolo. Ricerche di storia tardo-romana*, Roma, 1951.

[15] 2.4: « ex hac auri copia privatae potentium repletae domus in perniciem pauperum clariores effectae,tenuioribus vidilicet violentia oppressis ».

[16] L. RUGGINI, *Economia e società nell' «Italia annonaria ». rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Milano,1961.

schiacciante superiorità, talora anche giuridica, fonte di soprusi e di continue prevaricazioni a danno delle classi più deboli, spesso in aperta sfida con la vacillante autorità imperiale.

In realtà non è solo con la stagione del Tardo Antico che il problema delle azioni di persone potenti si affaccia nell'esperienza giuridica romana. Se si apre il Digesto si rinvengono, nelle opere dei giuristi romani del secondo e inizio terzo secolo d. C., una decina di testimonianze in cui si fa riferimento a comportamenti illegali di una persona potente, quasi sempre abusi di natura processuale. Ma la moderna storiografia ha interpretato in modo differente le testimonianze relative all'esperienza classica rispetto a quelle del Tardo Antico.

In un noto scritto offerto a Frederic Girard nel 1912, Ludwig Mitteis considerò come interpolate dai giustinianei i riferimenti classici alle persone potenti presenti nelle opere giurisprudenziali classiche. Rilievi testuali, ma soprattutto ragioni di ordine sostanziale motivavano la scelta dello studioso tedesco, secondo cui, le condizioni dell'impero romano, fra il secondo e il terzo secolo d.C., risultavano ancora soddisfacenti sotto il profilo sociale ed economico e ciò anche a livello locale, come la provincia egiziana poteva dimostrare. L'organizzazione statuale era strutturata su un'efficiente e centralizzata amministrazione, disponendo altresì di un valido apparato giudiziario. Dal quadro generale dell'epoca, tutto sommato abbastanza positivo, non potevano emergere quei fattori di squilibrio e di endemica precarietà, naturali e necessari presupposti per l'affermazione di un ceto privilegiato quali i *potentiores*, presupposti che si avranno, quindi, solo a partire dal quarto secolo. Il profondo divario fra l'esperienza classica e quella del Tardo Antico condusse a ritenere quindi frutto di un'ingiustificata anticipazione le menzioni dei *potentiores* nel Digesto[17].

L'opinione di Mitteis fu seguita largamente, in Italia per esempio da Biondi e da Giuseppe Provera[18]; ma essa non può essere condivisa presso l'odierna storiografia che, non solo da tempo appare informata ad un

[17] L. Mitteis, *Ueber den Ausdruck « potentiores » in den Digesten*, in *Mélanges Girard*, 2,Paris, 1912, 225 ss.

[18] Si vedano i riferimenti bibliografici in Santucci, *« Potentiores » e abusi processuali*, cit., 332 nt. 43.

criterio conservativo delle fonti, ma ha ridimensionato la distanza fra l'epoca classica e quella successiva, valutandole come esperienze complesse ed articolate, caratterizzate entrambe da luci e ombre e non riconducibili ad uno schematico giudizio positivo per l'una, negativo per l'altra.

Basti pensare agli studi che a partire dagli anni '60 hanno caratterizzato una certa letteratura romanistica anglosassone, penso agli stimolanti lavori di Maurice Kelly, Peter Garnsey e di Ramsay MacMullen, che hanno studiato le dinamiche sociali ed economiche del processo romano, segnalando il costante utilizzo dell'identificazione di una delle parti come potente. A questo proposito è facile ricordare come l'esplicarsi della *potentia* nell'ambito processuale trovi ricche testimonianze nell'ambito delle fonti letterarie: Plauto, Terenzio, Cicerone, Quintiliano, Livio, Tacito, Plinio, Svetonio, solo per citare gli autori a noi più consueti. La *potentia* deve certamente considerarsi, assieme ai termini di *auctoritas* e *gratia*, uno dei vocaboli chiave del linguaggio della politica e della società romana.

Appare chiaro quindi che il fenomeno dei *potentes* non può certo considerarsi esclusivo del Tardo Antico come voleva Mitteis, d'altro canto non si può certo negare un fondo di verità alla lettura offerta dallo studioso; quello su cui non ci si può trovare d'accordo è, credo, lo schematismo troppo radicale in termini di alterità fra un'epoca e l'altra con cui interpretava il fenomeno.

La reale differenza che sembra emergere è che nelle fonti classiche non sembra mai profilarsi una condanna precisa e radicale del fenomeno. E tutto ciò appare ben comprensibile, basti por mente alle diverse strutture politiche dell'epoca. Nell'età repubblicana, come nel primo principato, il potente, spesso anche se non sempre, si immedesima nello stato stesso, dove ricopre importanti magistrature al centro del potere istituzionale.

Da qui la sostanziale carenza di interesse nel reprimerne gli abusi; scrive Franca De Marini Avonzo a questo riguardo: « ciò che comunque caratterizza le disposizioni di quest'epoca, e che le differenzia dalla legislazione del basso impero, è ancora la mancanza di una netta presa posizione che definisca come illegittima l'attività dei *potentes*. Si veda, ad esempio, come Ulpiano, quasi riecheggiando Cicerone nell'affermare

che il preside deve provvedere a dare un avvocato a chi non riesca a trovarlo per la *potentia* dell'avversario, limiti ideologicamente tale possibilità ad una semplice questione di opportunità »[19].

Non c'è dubbio che nell'esperienza classica, in cui comunque il fenomeno andrebbe letto distinguendo fra tardo principato ed epoche precedenti e fra Roma e territori provinciali, non c'è dubbio, dicevo, che la prospettiva sia circoscritta.

Innanzitutto sotto un profilo quantitativo, le differenze numeriche fra le citazioni fra le citazioni del periodo e la legislazione posteriore sono infatti un indice sintomatico. Ma differenze posso cogliersi anche sotto il profilo qualitativo: oltre il termine *potentia*, è pressoché costante l'uso nel Digesto della locuzione *potens* e *potentior* al singolare e nella funzione di aggettivo qualificativo, e le cose non cambiano molto pure se estendiamo l'indagine alle fonti extragiuridiche. L'*homo* o l'*adversarius* si manifesta come *potens*, ad esempio, perché il convenuto è costretto ad esperire l'azione nella provincia di costui, o ancora, perché il convenuto è costretto ad esperire l'azione nella provincia di costui, o ancora perché in una determinata situazione processuale, l'*adversarius* gode in ragione della sua condizione personale di favori e di influenza presso l'organo giudicante.

Invece, il linguaggio della cancelleria tardo imperiale ci ha abituati diversamente. Appare significativo, a parer mio, almeno a livello di tendenza, il ricorrere nelle costituzioni imperiali dell'uso sostantivato e quasi sempre declinato al plurale del termine in questione. Con il riferimento a *potentes* o *potentiores*, senza alcuna ulteriore o necessaria qualificazione, si allude ad un fenomeno già radicato e "codificato" che pervade ogni settore della vita sociale ed economica e con cui costantemente l'autorità imperiale deve rapportarsi.

Si è appena detto del linguaggio della cancelleria imperiale; vediamo allora il tenore di due costituzioni imperiali in cui i *potentes* sono protagonisti di un'attività illecita di protezione, di *patrocinium* che l'autorità imperiale stigmatizza. Le presenterò brevemente nei loro contenuti, per poi tentare qualche riflessione di più ampio respiro.

[19] F. De Marini Avonzo, *I limiti della disponibilità della res litigiosa in diritto romano*, Milano, 1967, 152.

Scelgo due costituzioni, fra loro assai vicine per molti versi: entrambe emanate nella *Pars Occidentis* dalla cancelleria di Onorio, fra loro contigue nella sistematica del Codice teodosiano, trattano di pratiche simili e sono le uniche a cui il codificatore teodosiano, seguito anche da quello giustinianeo dedica appositamente rubriche con la menzione dei *potentes*. Si tratta di CTh.2.13.1 e CTh.2.14.1.

Vediamo la prima, seguendo l'ordine del Codice teodosiano, data a Ravenna nel 422:

CTh.2.13.1: (impp.Honor. et Theod. AA. Johanni ppo.): post alia: si cuiuscumque modi cautiones ad potentium fuerint delatae personas, debiti creditores iactura multentur. Aperta enim credentium voracitas, qui alios actionum suarum redimunt exactores. Et cetera (Dat. V id. Jul. Rav. DD.NN Honor. XIII et Theod. X AA. conss.).

Il testo non risulta, almeno ad un primo approccio, di difficile comprensione. Qualora un creditore consegni i propri documenti comprovanti il credito a persone potenti s'interviene duramente nei confronti degli stessi creditori, privandoli dell'intero importo.

Seguono poi le ragioni dell'intervento: va repressa come sconveniente la « voracitas » di coloro che assoldano persone di tal fatta come esattori dei propri crediti. Il timore di ritardi nell'adempimento o, addirittura, il rischio di inesigibilità effettiva del credito costituiscono verisimilmente le ragioni che inducono il creditore ad affidarle proprie speranze ad un *potens*. Né appare difficile prevedere i disastrosi effetti che sarebbero sortiti per il debitore dall'intromissione nel rapporto di un siffatto terzo polo, stimolato da comode prospettive di lucro.

Altro problema che non posso però affrontare in questa sede per ragioni di tempo consiste nella precisa comprensione sotto il profilo tecnico-dogmatico del sintagma « deferre cautiones », se, in altri termini, la cancelleria imperiale contemplasse una vera propria cessione del credito, o, più semplicemente, una mera consegna dei titoli comprovanti il credito, senza modifica dei soggetti titolari del credito;

problema, com'è noto, che deve essere esaminato tenendo conto della reale incidenza del c.d. diritto volgare nella esperienza occidentale[20].

La seconda costituzione nell'ordine del Codice, che desidero portare alla vostra attenzione stigmatizza una pratica non troppo dissimile in cui ancora una volta i *potentiores* offrono il loro *patrocinium* e la loro protezione con finalità illecite.

Impp. Arcadius et Honorius AA.Messalae pp. Animadvertimus plurimos iniustarum desperatione causarum potentium titulos et clarissimae privilegia dignitatis his, a quibus in ius vocantur, opponere. Ac nein fraudem legum adversariorumque terrorem his nominibus abutantur et titulis, qui huiusmodi dolo scientes conivent, adficiendi sunt publicae sententiae nota. Quod si nullum in hac parte consensum praebuerint, ut libelli aut tituli eorum nominibus aedibus adfigantur alienis, eatenus in eos qui fecerint vindicetur, ut adfecti plumbo perpetuis metallorum suppliciis deputentur. Quisquis igitur lite pulsatus, cum ipse et rei sit possessor et iuris et titulus crediderit inserendum, eius possessionis aut causae, quam sub fraude aut retinere aut evitare temptaverit, amissione multetur nec repetendae actioni, etiamsi ei probabilis negotii merita suffragantur, habeat facultatem. Eos sane, qui se sponte alienis litibus inseri patiuntur, cum his neque proprietas neque possessio competat, veluti fame suae prodigos et calumniarum redemptore notari oportebit. Dat. V Kal. Decemb. Mediolano Stilichone V.C. cons.

L'interpretazione della costituzione si presenta in realtà complessa per molti elementi, non ultimo quello relativo all'analisi delle situazioni reali a cui il legislatore fa riferimento con la distinzioni fra « possessor rei » e « possessor iuris » e fra « proprietas » e « possessio »[21].

Mi limito a presentare la fattispecie contemplata dalla cancelleria di Onorio nei suoi contorni essenziali. Si descrive la pratica di tanti (« plurimi ») che, di fronte ad un ingiusto processo di rivendica nei

[20] A tale problema ho cercato di dare una risposta in *CTh.2,13,1: La legislazione di Onorio*,cit., 200 ss.

[21] In argomento più diffusamente SANTUCCI, *« Potentiores » e abusi processuali,* cit., 340 ss., con riferimenti bibliografici.

confronti di un loro immobile (« iniustarum desperatione causarum »), tentano di scoraggiare gli avversari mediante la concreta minaccia dell'intervento di *potentes*. Due sono le modalità segnalate: apporre nel fondo o sull'edificio la cui proprietà è contestata lapidi recanti il nome di *potentes*, cioè *tituli* o *privilegia* di origine senatoria, o inserire siffatto nome nei *libelli contradictorii* da prodursi in sede giudiziaria.

Com'è noto, *titulus* era il nome dei cippi o delle lapidi recanti il nome del legittimo proprietario che veniva situato sui confini fondiarii o all'ingresso degli edifici[22]. La diffusione di tale pratica non solo trova ulteriori conferme in altri provvedimenti legislativi che mirano a reprimere comportamenti del tutto analoghi, ma anche nelle fonti patristiche, eloquenti in questo senso alcuni passaggi tratti da un noto sermone contro i donatisti di Sant'Agostino: « ne domum ipsius invadat aliquis potens, ponit ibi titulos potentis, titulos mendaces. Ipse vult esse possessor et frontem domus suae vult de titulo alieno muniri, ut cum titulus lectus fuerit, conterritus quis potentia nominis abstineat se ab invasione »[23].

La sanzione con cui si reprime siffatto comportamento è differente: gli autori materiali dell'illecito, cioè coloro che inseriscono i falsi titoli nelle loro proprietà sono colpiti duramente, ma certo non in modo del tutto inconsueto per l'epoca, la condanna perpetua *ad metalla*. I *potentes* subiranno la nota dell'*infamia* solo qualora si ravvisi in loro una dolosa connivenza, altrimenti la loro posizione non potrà ricevere sanzione.

La continuità degli interventi della cancelleria imperiale in materia, posteriori alla costituzione di Onorio, non può altro che evidenziare il fallimento o comunque l'inadeguatezza del disposto previsto in CTh.2.14.1. Valentiniano III, a Roma nel 445 d.C., si vedrà addirittura costretto ad impedire ogni possibile utilizzo da parte di privati di *tituli*,

---

[22] Ricordo, per inciso, che è proprio da questo uso che si derivò, come dimostrano molte iscrizioni dei primi secoli dell'età cristiana e altre testimonianze, nel linguaggio ecclesiastico la definizione di « tituli » come chiese parrocchiali e presbiteriali, essendo in origine i luoghi di culto di appartenenza dei privati il cui nome figurava su una tavoletta di marmo vicino alla porta d'entrata il « titulus » appunto. In argomento: J.P. KIRSCH, *Die römischen Titelkirchen im Altertum*, Paderborn,1918; G. BOVINI, *La proprietà ecclesiastica e la condizione giuridica della chiesa in età precostantiniana*, Milano, 1949, 30 ss.; più di recente, fra gli altri, SAXER, s.v. *Titolo (titulus)*, in *Dizionario patristico e di antichità cristiane*, II, Casale Monferrato, 1983, c.3466 s.

[23] *Enarr. in Ps.*, 21 (Migne, 36, 181).

indipendentemente che questi siano i propri o di altri e se di altri di *potentes*[24].

Nelle costituzioni di Onorio appena presentate è possibile rintracciare un'evidente diversità di trattamento fra i *potentiores* e gli altri soggetti che ricorrono al loro illecito *patrocinium*.

In CTh.2.14.1, l'ultima costituzione esaminata, mentre coloro che affiggono *tituli* di *potentiores* presso le loro proprietà subiscono la pesante condanna *ad metalla*, i *potentiores*, dolosamente conniventi, sono colpiti dalla sanzione dell'*infamia*, che, se efficace, poteva solamente limitarne la capacità. In realtà siamo scarsamente informati sulla struttura e dell'operatività dell'*infamia* nel periodo che ci interessa; ma si ha l'impressione che anche questa condanna applicata ai *potentiores* in CTh.2.14.1 non potesse sortire una concreta efficacia afflittiva o costituire un valido deterrente. Infatti, pur tralasciando la vera e propria *probatio diabolica* che si sarebbe dovuta affrontare per dimostrare il consenso del *potentior*, credo che siffatto modello sanzionatorio con i suoi limitati effetti, soprattutto di carattere personale, ben poco potesse incidere, data la temperie sociale dell'epoca, sui disegni dei grandi *possessores* che sui loro latifondi instaurano veri e propri regimi autarchici, incuranti della realtà che li circonda, anche e soprattutto di quella legale, e dotati, fra l'altro, di eserciti personali di *bucellarii*.

La stessa prospettiva anima la posteriore CTh.2.13.1, esaminata precedentemente. Qui, la sanzione colpisce solo coloro che ricorrono al *patrocinium* dei *potentes* e non quest'ultimi. Infatti, viene solo repressa la « voracitas » dei creditori cedenti i documenti che vengono condannati alla perdita del credito, mentre, come già aveva osservato Jean Gaudemet, « assez curiesement...l'intervention coupable des *potentes* n'est pas spécialment sanctionnée».[25]

Si può rintracciare anche altrove la tendenza a differenziare l'entità o la qualità dei provvedimenti, notevolmente più blandi nei confronti dei *potentes* o addirittura la volontà di non procedere affatto nei loro

[24] C.2.15 (16).1 (a.408); Nov. Val. 13.6 (a.445).
[25] GAUDEMET, *Les abus des « potentes »*, cit., 437.

confronti, sebbene risultassero sempre i veri protagonisti dell'illecito denunciato. Così Onorio nel 408 d.C., in CTh.1.16.14 (= C.1.40.1), si limita a richiamare all'ordine i *moderatores provinciae* di fronte all'incalzare offensivo dei « potentium procuratores » senza prendere alcuna decisione contro questi ultimi. In CTh.12.1.146 del 395 d.C., già citata all'inizio, alla multa con cui sono colpiti i decurioni che preferiscono « sub umbra potentium latitare », si contrappone per i *potentes* un semplice invito ad espellere questi dalle proprie case. Pochi anni prima, sempre in Occidente nel 390 d.C., di fronte alla persistente contumacia dei *potentes*, il legislatore era stato in grado solo di prospettare la "convenienza" che costoro fossero presenti alle udienze: « convenit potentiores viros adesse iudiciis » (CTh.9.1.17).

Si può forse cogliere, almeno come impressione, nella situazione occidentale fra il IV e V secolo d.C. il clima ambiguo in cui è costretto a muoversi il legislatore che, pur necessitato a provvedere contro i *potentiores*, si ritrova sostanzialmente inerme e, consapevole della sua estrema debolezza, deve scegliere soluzioni di compromesso. L'incapacità di colpire direttamente e con rigore i *potentiores* conduce inevitabilmente l'autorità imperiale verso una repressione mediata coinvolgendo principalmente i ceti inferiori, cioè coloro che volontariamente o, più spesso, costretti ricorrono alla potenza di questi « concurrents illégitimes du pouvoir legal », secondo l'efficace definizione di Guillaume Cardascia[26].

Penalizzando quasi esclusivamente quanti si rivolgono ai *potentes*, il tentativo era quello di far venire meno i presupposti di fatto che consentivano di attivare il meccanismo illecito di protezioni. Tendenza questa che ritorna nella legislazione postclassica in materia di *potentes*, quantunque sia possibile, per converso momenti in cui, a salvaguardia della centralità del potere imperiale, l'opposizione ai *potentes*, specie nella *Pars Orientis*, è perseguita, almeno sulla carta con fermezza e strumenti sanzionatori adeguati.

Così in CTh.12.1.50 (a.362) nella repressione della fuga dei decurioni presso i potenti per evitare i loro obblighi fiscali, la multa prevista per il decurione veniva a ricadere pesantemente pure sul potente che gli

[26] G. Cardascia, *L'apparition dans le droit des classes d'« honestiores » et de « humiliores»*, in *RHD* (4ª s.), 28, 1950, 309 nt.1.

offriva il rifugio. O ancora, in una costituzione di Arcadio del 390 d.C. (CTh.11.24.3) indirizzata al *Comes Aegypti*, ci si rivolge con atteggiamento e sanzioni della medesima gravità sia contro i villaggi che ricorrono al patrocinio dei potenti sia contro quest'ultimi. Si pensi ancora alla tutela degli interessi fiscali ripetutamente esercitata nella *Pars Orientis* con determinazione nei confronti dei *potentiores*[27].

Un'ultima notazione sempre in rapporto alla politica del diritto posta in essere dalle cancellerie imperiali contro gli abusi dei *potentiores*.

Ramsay MacMullen, con riferimento al termine « divites » presente in costituzioni del periodo osserva a proposito del particolare stile legislativo dell'epoca: « questo consapevole antitellettualismo, tipico della tarda antichità, non produsse altro se non sbandamenti, che soltanto un funzionario, più o meno arbitrariamente poteva raddrizzare, oppure produsse diatribe che potevano occupare funzionario e giudice in definitivamente. "I ricchi" dovevano pagare tasse arretrate quintuplicate. Ma quanto si doveva essere ricchi per cadere sotto questa penalità? Non era indicata alcuna risposta. Esempi di questo genere si potrebbero moltiplicare *ad libitum* »[28].

Uno di questi, aggiungo io, è proprio il caso della legislazione intorno ai *potentes*. Quanto doveva essere "potente" un soggetto per rientrare nel novero dei *potentiores*? di che tipo doveva essere la sua "potenza"? Si potrebbe rispondere che i *potentes* non erano altro che gli *honestiores*, equivoco in cui la moderna storiografia cadde[29], ma in realtà esiste solo parziale e non reciproca identità fra le due classi.

Si potrebbe ancora dire che essi erano i membri dell'*ordo senatorium*. Tale identificazione, consueta presso la critica e talora evidenziata nel tenore delle costituzioni imperiali, non deve tuttavia essere recepita come criterio sicuro e sufficiente. I divari creati dall'accentramento del potere economico e militare in mano di pochi tipici dell'epoca avranno avuto ripercussioni anche all'interno della classe senatoria, così, per esempio, non potevano certamente essere annoverati fra i *potentiores* i « tenuissimi senatores » a cui talora si rivolge il legislatore[30].

---

[27] Cfr., ad es., CT.13.10.1 (C.11.58.1); CTh.12.1.50; CTh.11.7.12; CTh.13.11.9 (=11.59.10).

[28] R. MACMULLEN, *La corruzione e il declino di Roma (trad. it.)*, Bologna, 1991, 267.

[29] In questo senso ancora WACKE, *Die potentiores in den Rechtsquellen*, cit., 578 ss.

Appare evidente, che in assenza di criteri e di strumenti pratici elaborati dalle cancellerie imperiali, era delicato e gravoso compito dell'organo giudicante, nella temperie sociale dell'epoca, decidere e comprendere di volta chi fosse concretamente un *potentior* e chi invece non lo fosse. Un ulteriore elemento che inevitabilmente lascia perplessi circa la reale efficacia di siffatti interventi della cancelleria imperiale.

[30] In argomento D. GRODZYNSKI, *Pauvres et indigents, vils jet plébéiens (Une ètude terminologique sur le vocabulaire des petis gens dans le Code Théodosien)*, in *SDHI*, 53, 1987, 156 s.